

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bergamo e Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 167 di detto piano è prevista la strada: Cavernago-Cologno-innesto strada statale n. 11 a Coccaglio, della lunghezza di km. 19+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Cavernago-Cologno-innesto strada statale n. 11 a Coccaglio, della lunghezza di km. 19+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 573 « l'Ogliese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1967
Registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 74*

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1967 per l'impiego dell'acido benzoico e suoi derivati nelle bevande analcoliche gassate e non gassate a base di succhi di frutta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la potestà di approvare l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1967, con il quale è stata concessa la proroga al 31 dicembre 1967 delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966, concernenti l'autorizzazione all'impiego di 300 mg/l degli antimicrobici E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p. ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere itilico dell'acido p. ossibenzoico, E 216 Propile p. ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p. ossibenzoico per la conservazione delle bevande analcoliche contenenti non meno di gr. 12 di succo di frutta per 100 ml;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 1969 il termine del 31 dicembre 1967 previsto dal predetto decreto ministeriale del 2 maggio 1967 per l'impiego dei conservativi citati, riducendone la dose massima d'uso a 200 mg/l;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1967, previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1967, per l'aggiunta nelle bevande analcoliche, contenenti non meno di gr. 12 di succo di frutta per 100 ml, dei seguenti conservativi antimicrobici: E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p. ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p. ossibenzoico (1), E 216 propile p. ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p. ossibenzoico (2), è prorogato al 31 dicembre 1969 purchè la dose massima aggiunta non superi i 200 mg/l.

(1) Espresso in etile p. ossibenzoato.

(2) Espresso in propile p. ossibenzoato.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio e del salario medio giornaliero, ai fini degli assegni familiari, per la cooperativa autotrasportatori « S. Lorenzo » di Brindisi.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per la cooperativa autotrasportatori « S. Lorenzo » di Brindisi sono così determinati con decorrenza 1° agosto 1964:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. Il Ministro: DI NARDO

(1121)